



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Silvia Bernardi, Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverio, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberris, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

UNIONE EUROPEA E GIUSTIZIA PENALE	The New Directive 2024/1260 and Confiscation Models in the Fight against Fraud Affecting EU's Financial Interests and Corruption in Comparative Law	1
UNIÓN EUROPEA Y JUSTICIA PENAL	<i>La nuova Direttiva 2024/1260 e i modelli di confisca nella lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla corruzione</i>	
EUROPEAN UNION AND CRIMINAL JUSTICE	<i>La nueva Directiva 2024/1260 y los modelos de confiscación en la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE y la corrupción</i>	
	Anna Maria Maugeri	
	AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d'impatto	88
	<i>El AI Act y los procedimientos penales italianos: una evaluación de impacto</i>	
	<i>AI Act and Italian Criminal Proceedings: An Impact Assessment</i>	
	Nicolò Gibelli	
IL DELITTO DI FEMMINICIDIO	La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti	116
EL DELITO DE FEMINICIDIO	<i>La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato</i>	
THE CRIME OF FEMICIDE	<i>The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment</i>	
	Alessandro Roiati	
	Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere	131
	<i>Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género</i>	
	<i>On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law</i>	
	Valentina Badalamenti	
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	La Ley orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa.	181
RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS	Una lectura desde la perspectiva de las personas jurídicas	
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY	<i>Legge Organica 5/2024, dell'11 novembre, sul Diritto di Difesa.</i>	
	<i>Una lettura dalla prospettiva delle persone giuridiche</i>	
	<i>Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defense.</i>	
	<i>A Reading from the Perspective of Legal Entities</i>	
	Oliver Pascual Suaña	

QUESTIONI

DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES

DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

Dal dovere di candor del difensore anglosassone alla motivazione confutativa 197

del giudice italiano: modelli di accountability ermeneutica a confronto

Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica

From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability

Mario Caterini

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità 210

degli istituti penalistici e processual-penalistici

Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal

Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions

Alberto Aimi

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso 225

Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa

Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes

Angela Laura Chiodo

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo 251

La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor

The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering

Andrea Fortunato

QUESTIONI DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

- 197 **Dal dovere di *candor* del difensore anglosassone alla motivazione confutativa del giudice italiano: modelli di *accountability* ermeneutica a confronto**
Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica
From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability
Mario Caterini
- 210 **Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici**
Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal
Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions
Alberto Aimi
- 225 **Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso**
Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa
Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes
Angela Laura Chiodo
- 251 **Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo**
La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor
The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering
Andrea Fortunato

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici

Nota a Cass. pen., sez. I, ud. 14 maggio 2025 (dep. 9 settembre 2025), n. 30446, Pagano

Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal

Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions

ALBERTO AIMI

Professore associato di diritto penale presso l'Università degli Studi eCampus,
alberto.aimi@unicampus.it

CONSUMAZIONE DEL REATO,
PROCEDIMENTI SPECIALI

CONSUMACIÓN DEL DELITO,
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

COMPLETION OF THE OFFENCE,
SPECIAL PROCEEDINGS

ABSTRACTS

Il contributo prende le mosse dall'analisi di una sentenza della Corte di cassazione che si interroga sull'individuazione del tempus commissi delicti ai fini dell'applicazione dell'art. 445, comma 2, c.p.p., per poi allargare la prospettiva alla tematica generale dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici, proponendo un approccio ermeneutico di natura teleologica, ritagliato su ogni singolo istituto che viene in considerazione, che rinunci a ricorrere necessariamente alle nozioni di "perfezione" e "consumazione" del reato.

El trabajo parte del análisis de una sentencia de la Corte de Casación sobre la determinación del tempus commissi delicti a efectos de la aplicación del art. 445, apartado 2, del Código de Procedimiento Penal. A continuación, se amplía la perspectiva al tema general de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal, proponiendo un enfoque hermenéutico de naturaleza teleológica, adaptado a cada instituto considerado, que renuncie a recurrir necesariamente a las nociones de "perfección" y "consumación" del delito.

The paper starts with the analysis of a Court of Cassation judgment concerning the identification of the tempus commissi delicti for the purposes of applying Art. 445, para. 2, of the Code of Criminal Procedure. It then broadens the perspective to the general issue of the temporal limits of applicability of substantive and procedural criminal law institutions. The author proposes a teleological hermeneutic approach, tailored to each specific legal mechanism, which avoids necessarily resorting to the dogmatic notions of "perfection" and "consummation" of the crime.

SOMMARIO

1. Premessa – 2. La vicenda processuale – 3. La decisione della Suprema Corte – 4. Osservazioni critiche. Il momento di commissione del reato rilevante ai sensi dell'art. 445 c.p.p. – 5. I limiti “temporali” di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici. Alcuni spunti di riflessione.

1.

Premessa.

Con la sentenza in commento, la Suprema corte affronta la problematica relativa all'individuazione del momento di *commissione* del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., necessaria per verificare il decorso del “periodo di prova” quinquennale che costituisce un essenziale presupposto per la concessione del beneficio dell'estinzione del reato e di ogni effetto penale, nell'evenienza di un patteggiamento a pena detentiva non superiore ai due anni di reclusione.

Più in particolare, con una sentenza che – al netto di qualche rilievo critico – deve ritenersi nel complesso condivisibile, la Corte di cassazione riconosce, in buona sostanza che, con l'espressione “l'imputato [...] commette”, che può leggersi nel testo dell'art. 445, comma 2, c.p.p., il legislatore ha inteso fare riferimento al “momento iniziale della condotta” e non al successivo momento di “consumazione” del reato, in un procedimento in cui il reato asseritamente commesso entro cinque anni dalla sentenza di patteggiamento era il delitto (abituale) di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.)¹.

Come di consueto, è opportuno dapprima ripercorrere brevemente la vicenda processuale nell'ambito della quale è sorta la questione affrontata dalla Suprema corte, per poi trarre alcune osservazioni critiche, sia relative al problema interpretativo in esame, sia con riferimento al più generale problema dell'individuazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici.

2.

La vicenda processuale.

In data 6 maggio 2009, il G.u.p. presso il Tribunale di Napoli applicava a P. su richiesta la pena di due anni di reclusione e 2.800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990; la sentenza diveniva irrevocabile il 22 giugno 2009.

Successivamente, con sentenza del 29 aprile 2016, la stessa P. veniva condannata dal Tribunale di Teramo per il delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), commesso “in data anteriore e prossima al mese di maggio 2014 ed eventualmente permanente”.

Tre anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di atti persecutori – e a ben quattordici anni di distanza dalla sentenza di patteggiamento – l'interessata promuoveva quindi incidente di esecuzione, chiedendo di dichiarare estinto il reato di traffico di stupefacenti di lieve entità, oggetto della sentenza pronunciata il 6 maggio 2009.

Più in particolare, la difesa di P. sosteneva che la realizzazione del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. non ostasse alla concessione del beneficio dell'estinzione per il delitto “patteggiato” nel 2009, poiché la data di “commissione” del reato giudicato nella seconda sentenza sarebbe stata di alcuni mesi successiva al mese di giugno 2014 e, pertanto, successiva alla scadenza del quinquennio “pulito” richiesto per la concessione del beneficio in esame dall'art. 445, comma 2, c.p.p.

La richiesta veniva tuttavia rigettata dal giudice dell'esecuzione e, nel successivo giudizio di opposizione, l'ordinanza reiettiva veniva confermata, rilevando come la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità della P. per il reato di atti persecutori aveva riscontrato “l'arco temporale includente le condotte rilevanti negli stessi termini indicati dalla rubrica incolpativa” – a partire, dunque, dal “mese di maggio 2014”.

Avverso la decisione conclusiva del giudizio di opposizione proponeva quindi ricorso per cassazione la difesa dell'interessata, fornendo una opposta lettura della sentenza del Tribunale di Teramo, che – pur senza modificare espressamente le coordinate temporali del capo d'imputazione – avrebbe in realtà riconosciuto che la condotta del reato di atti persecutori era stata realizzata soltanto a partire dal mese di agosto 2014, con conseguente possibilità di dichiarare

¹ Ove non diversamente specificato, i virgolettati sono tratti dalla sentenza in commento.

estinto il reato per cui era stata pronunciata sentenza di applicazione della pena nel maggio del 2009.

3. La decisione della Suprema corte.

La prima sezione della Corte di cassazione, con la decisione in commento, respinge il ricorso proposto nell'interesse della P.

In primo luogo, la Suprema corte conferma la correttezza dell'interpretazione dell'art. 445, comma 2, c.p.p. fatta propria dal giudice dell'opposizione – nonché, peraltro, dalla stessa difesa della P. – secondo la quale, per individuare la data della commissione del reato ai fini della concessione o del diniego del beneficio estintivo, occorre fare riferimento al “*momento iniziale della condotta di atti persecutori*” e non a quello di “consumazione”.

Più in particolare, per quanto riguarda i “reati abituali”, la commissione avverrebbe “quando si realizza il *nucleo minimo previsto per integrare la fattispecie*” e non nel successivo momento di consumazione, in cui il reato “raggiunge la massima gravità concreta”; dunque, con specifico “riferimento al delitto previsto dall'art. 612-*bis* c.p.”, nel momento “della *realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma*” in cui il reato “si perfeziona”, e non in quello del “compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato”.

Un'interpretazione che – sempre secondo la Corte cassazione – “risponde con coerenza con la finalità dell'istituto, che preclude l'effetto estintivo se nel quinquennio viene realizzata, ossia si perfeziona, la condotta costituente reato [...] che rende il condannato immeritevole del beneficio correlato al tempo trascorso senza commettere reati”.

Dopodiché, i giudici di legittimità confermano la correttezza delle conclusioni del giudice dell'opposizione, che aveva osservato come i giudici di cognizione non avessero “mai espressamente ridefinito il perimetro temporale della condotta di atti persecutori così come contestata”, e anzi aveva tratto conferma del fatto che la condotta fosse iniziata nel “maggio 2014” da taluni passaggi della sentenza di merito, che dava conto di una “inusuale sequela di inumane prevaricazioni e dileggiamenti subiti nell'arco di tempo indicato in rubrica” e delle dichiarazioni della persona offesa, che dichiarava di essere stata seguita “da maggio fino a settembre”.

4. Osservazioni critiche. Il momento di commissione del reato rilevante ai sensi dell'art. 445 c.p.p.

4.1. Come abbiamo anticipato in premessa, la decisione in epigrafe ci pare nell'esito assolutamente condivisibile.

Tuttavia, il Collegio sembra qui considerare sostanzialmente equivalenti – ai fini dell'individuazione della data di commissione del reato – il “momento *iniziale della condotta*” e il momento di *perfezione* del reato. Una simile equiparazione non appare però corretta, dal momento che, specie a fronte di un reato d'evento come quello di cui all'art. 612-*bis* c.p., tali istanti sono tutt'altro che automaticamente sovrapponibili.

Ma procediamo con ordine.

4.2. Com'è noto, l'art. 445, comma 2, c.p.p. prevede che, nel caso in cui sia stata applicata su richiesta “una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria” il reato si estingua “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, *l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole*”. “In questo caso” – prosegue la disposizione – “si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”².

Si tratta di una disposizione dal chiaro intento premiale, ma dagli effetti pratici per vero piuttosto limitati.

² Per una esaustiva ricostruzione dell'istituto v. per tutti CAPPELLO (2024), pp. 3826 ss.; RIGO (2023), pp. 3543 ss.; VIGONI (2000), pp. 474 ss.

Occorre considerare, infatti, che, se è stata irrogata una pena detentiva inferiore o uguale a due anni (o nessuna pena detentiva), già ai sensi del primo comma dell'art. 445 c.p.p. non state di regola applicate pene accessorie o misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca di cui all'art. 240 c.p.

Pertanto, salvo in caso in cui siano state irrogate pene accessorie o misure di sicurezza in deroga alla regola dell'art. 445, comma 1, c.p.p., e che tali sanzioni siano ancora in esecuzione una volta trascorso il "periodo di prova" imposto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., gli effetti più rilevanti dell'estinzione del reato finiscono per riguardare gli istituti della recidiva, della abitudine e professionalità nel reato, dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale della pena; nonché i reati che annoverano tra i propri elementi costitutivi lo *status* di "condannato"³.

Più in particolare, una volta riconosciuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., dell'illecito giudicato nella sentenza di patteggiamento non si può tenere conto né ai fini di una eventuale applicazione delle aggravanti di cui all'art. 99 c.p. ad eventuali successivi delitti non colposi⁴; né ai fini della dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato⁵; né per qualificare il comportamento come "abituale" ai sensi dell'art. 131-*bis*, comma quarto, c.p.⁶; né al fine di negare la concessione della sospensione condizionale della pena (in questo caso, però, soltanto qualora sia stata applicata su richiesta una sola pena pecuniaria o una pena sostitutiva)⁷; né, infine, ai fini dell'integrazione del requisito della previa condanna, ove costituisca elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice⁸.

Alla luce degli effetti premiali che derivano dall'estinzione del reato disciplinata dall'art. 445, comma 2, c.p.p., è quindi agevole concludere che la richiesta del "periodo di prova" quinquennale (o biennale) da parte del legislatore sia ispirata essenzialmente da considerazioni di natura *special-preventiva*: il legislatore concede all'imputato di "ricominciare da zero" – almeno per quanto concerne gli effetti appena rammentati – purché il suo comportamento non dimostri una persistente attitudine criminale, manifestata tramite commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole.

4.3. Se, tuttavia, il nuovo reato è considerato di ostacolo alla concessione del beneficio

³ Non è invece in alcun modo preclusa la considerazione del reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. al fine di: i) valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p. (Cass. pen., sez. V, 8 settembre 2021-5 gennaio 2022, n. 131, Casino); ii) irrogare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (Cass. pen., sez. III, 4 aprile-27 giugno 2019, n. 28174, Furghieri); iii) aggiornare il casellario giudiziale (in questo senso: Cass. pen., sez. I, 26 marzo-2 maggio 2019, n. 18233, Colavita; Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2004-10 febbraio 2005, n. 4868, Furlan); iv) disporre la confisca di prevenzione (in questo senso, tra le più recenti: Cass. pen., sez. VI, 20 giugno-27 luglio 2017, n. 37472, La Terra; Cass. pen., 17 gennaio-19 marzo 2014, n. 12969, Militello); v) negare l'estinzione *ex art.* 445, comma 2, c.p.p. di altro reato patteggiato in data precedente (da ultimo: Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2016-8 marzo 2017, n. 11045, Batteta; Cass. pen., 9 luglio-5 settembre 2008, n. 34651, Revelant); vi) motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (v. tra le altre, Cass. pen., sez. III, 30 aprile-4 giugno 2015, n. 23952, Di Pietro); vii) rigettare la richiesta di riabilitazione da misura di prevenzione personale (Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 2008-13 gennaio 2009, n. 1063, Ciminello); viii) negare la concessione della sospensione condizionale (Cass. pen., sez. III, 12 ottobre-24 novembre 2021, n. 43095, Cecchinato), anche qualora sia stata irrogata una sola pena sostitutiva (in direzione ostinata e contraria rispetto alla inequivoca lettera dell'art. 445, comma 2, c.p.p. *cf.* Cass. pen., sez. VI, 13 settembre-9 ottobre 2017, n. 46400, Anedda).

⁴ Si tratta di una conclusione che discende pacificamente dall'art. 106, comma secondo, c.p. In senso conforme, tre le altre: Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2021-3 gennaio 2022, n. 994, Raccuia; Cass. pen., sez. III, 21 novembre 2016-27 aprile 2017, n. 19954, Dessi; Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio-18 febbraio 2016, n. 6673, Mandri; Cass. pen., sez. V, 22 dicembre 2014-14 maggio 2015, n. 20068, Valente; Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2012-13 febbraio 2013, n. 7067, Micillo.

⁵ Chiaramente in questo senso sempre l'art. 106, comma secondo, c.p. *Contra* CAPPELLO (2024), p. 3826, la quale, tuttavia, fa riferimento a precedenti in cui a ben vedere non si discuteva di reati estinti per il decorso del periodo di prova di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. (*cf.* Cass. pen., sez. I, 5-27 luglio 2018, n. 36036, De Cenzo; Cass. pen., sez. I, 9 aprile-14 maggio 2014, n. 20004, Lucarelli).

⁶ In questo senso, condivisibilmente, Cass. pen., sez. V, 5 maggio-22 giugno 2022, n. 24089, Cupo. Si rammenti, infatti, che, per considerare il comportamento "abituale" ai fini dell'art. 131-*bis* nell'ipotesi di commissione di "più reati della stessa indole", sono necessari almeno due illeciti diversi da quelli da quello oggetto del procedimento (così Cass. pen., sez. un., 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj).

⁷ Si veda però, in senso contrario, Cass. pen., sez. VI, 13 settembre-9 ottobre 2017, cit.

⁸ Un esempio paradigmatico è la contravvenzione di *possessione ingiustificata di chiavi alterate o grimaldelli* (art. 707 c.p.), che punisce "chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio" è colto in possesso di strumenti da scasso, rispetto alla quale si è condivisibilmente affermato che "non può ritenersi [condannato] il soggetto nei cui confronti sia stata dichiarata [...] l'estinzione del reato posto che, con l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, la condizione di pericolosità è venuta meno in forza di espressa previsione normativa" (così Cass. pen., sez. II, 27 marzo-16 maggio 2024, n. 19544, Milosavljevic). La medesima soluzione è stata accolta con riferimento al delitto di *omessa comunicazione di variazioni patrimoniali* (art. 31, comma primo, legge 13 settembre 1982, n. 646), che punisce la persona *condannata* per taluni gravi reati indicati nell'art. 30, comma primo, della medesima legge che omette di comunicare "le variazioni dell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi dal valore superiore o uguale a euro 10.329,14" (in questo senso: Cass. pen., sez. I, 30 maggio-29 settembre 2019, n. 39820, Laghi; Cass. pen., sez. I, 27 ottobre-6 dicembre 2011, n. 45378, Aiello. In senso difforme, v. tuttavia le meno recenti Cass. pen., sez. I, 30 maggio-20 giugno 2006, n. 21233, M.; Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 2005-10 febbraio 2006, n. 5233, Aiello).

estintivo perché sintomo di una insufficiente risocializzazione del richiedente, ci pare perfettamente coerente con la *ratio* dell'art. 445, comma 2, c.p.p. ritenere che l'espressione "l'imputato [...] commette" ivi contenuta debba intendersi riferita al momento in cui si realizza *la condotta* e non in quello in cui si verifica *l'evento* (ove previsto dalla fattispecie incriminatrice).

A nostro avviso, infatti, e sempre ferma la necessità di accertare che il reato sia realizzato in tutti i suoi elementi, il compimento della condotta costituisce un elemento di per sé sufficientemente espressivo della persistente capacità a delinquere dell'agente, che lo rende immerevole del trattamento premiale previsto dalla disposizione di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p.

La condotta, del resto, è il solo elemento del reato che l'autore può integralmente governare e le cui coordinate temporali sono da questi liberamente determinate; il tempo dell'evento, invece, può ben dipendere da variabili esterne non dominabili dall'agente e, soprattutto, del tutto irrilevanti in ottica special-preventiva – come, ad esempio, la reattività della persona offesa, l'efficacia dei soccorsi, l'intervento fortuito di terzi, e via dicendo.

Da ciò consegue ulteriormente che, mentre per *i reati di mera condotta* la data di commissione del reato rilevante ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. coincide – salvo quanto diremo a breve – con quella in cui il reato si perfeziona, poiché in questo caso la realizzazione della condotta costituisce già "il minimo previsto per integrare la fattispecie", *nei reati d'evento* tale equazione deve considerarsi in linea di principio errata, poiché la verifica dell'evento – dal quale dipende a sua volta la perfezione del reato – potrebbe ben verificarsi anche a considerevole distanza di tempo dal compimento della condotta⁹.

S'immagini, ad esempio, che Tizio, dopo aver patteggiato una pena inferiore a due anni di reclusione per un altro delitto, due giorni prima della scadenza del termine quinquennale previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. esploda alcuni colpi d'arma da fuoco contro il suo vicino Caio, con l'intenzione di cagionarne la morte, che avviene una settimana dopo l'azione omicidiaria.

In questo caso, il giorno di commissione del reato di omicidio dovrebbe essere identificato in quello dello *sparo*, in cui è stata compiuta la condotta illecita, e il momento di perfezione in quello del *decesso*, in cui si realizzano tutti gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 575 c.p.; con la conseguenza per cui il beneficio estintivo dovrebbe essere negato, sebbene il reato si sia perfezionato *dopo la scadenza del termine quinquennale* di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p.

Appena il caso di accennare, infine, che l'interpretazione a cui si aderisce è perfettamente compatibile con il novero dei possibili significati letterali attribuibili alla locuzione "commettere un reato", come dimostra l'universale intendimento della stessa ai fini dell'applicazione della disciplina della successione di leggi penali nel tempo, ove il *tempus commissi delicti* è appunto determinato tramite il c.d. *criterio della condotta*¹⁰.

4.4. Se non andiamo errati, inoltre, non vi è ragione per discostarsi dalla conclusione qui accolta qualora ci si trovi di fronte ad un reato c.d. "di durata" – come il reato abituale, permanente e "a consumazione prolungata" – in cui è concettualmente possibile immaginare un momento iniziale, di perfezione del reato, in cui per la prima volta la fattispecie concreta assume rilevanza penale, e un momento conclusivo, di consumazione dello stesso.

Anche in queste ipotesi, infatti, la data di commissione dovrà essere semplicemente identificata con quella in cui l'agente realizza *la condotta illecita*; la quale finirà tendenzialmente per coincidere con quella di perfezione del reato di durata soltanto ove si tratti di un *reato di mera condotta*, ben potendo avere diverse coordinate temporali rispetto al momento di perfezione qualora il reato di durata richieda, per la sua integrazione, *anche la causazione di un evento naturalistico*.

4.5. Peculiari problemi sorgono poi a fronte di reati *necessariamente permanenti* o *necessariamente abituali*, in cui, rispettivamente, la condotta deve protrarsi per un certo periodo di

⁹ A maggior ragione la conclusione deve essere tenuta ferma in caso di reati sottoposti a condizione obiettiva di punibilità, ove l'autore ha ancora meno controllo sulle circostanze alla cui verifica la punibilità è subordinata. La tesi secondo la quale il momento di *commissione* – e non quello di *consumazione*! – del reato di *Bancarotta semplice* deve essere identificato in quello in cui viene realizzata la condotta illecita, anziché in quello in cui è stato dichiarato il fallimento della società, è stata a nostro avviso troppo frettolosamente liquidata da Cass. pen., sez. I, 17 marzo–21 giugno 2022, n. 23920, Giletti.

¹⁰ V. più approfonditamente sul punto *infra* § 5.4.2.

tempo prima che il reato possa dirsi perfezionato¹¹, oppure si richiede il compimento di una pluralità di condotte, cumulativamente necessarie ai fini della perfezione dell'illecito¹².

Dal punto vista pratico, la questione si pone per lo più in caso di reati *necessariamente abituali*, come quello di atti persecutori, in cui, una volta escluso – per le ragioni poc'anzi esposte – che il momento di commissione rilevante *ex art. 445, comma 2, c.p.p.* possa coincidere con la data in cui si verifica uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, occorre domandarsi se tale momento possa identificarsi con quello in cui è stata realizzata la *prima* tra le “condotte reiterate”, oppure con quello in cui è stata posta in essere la *seconda* condotta reiterata, con la quale si completa la serie minima necessaria – assieme alla verifica dell'evento – per la perfezione del reato¹³.

Se, ad esempio, Mevio si apposta sotto casa dell'ex fidanzato Sempronio e lo pedina fino al luogo di lavoro due giorni prima della scadenza del termine quinquennale, lo minaccia una seconda volta dopo una decina di giorni, costringendo la vittima, dopo qualche settimana, a cambiare appartamento e numero di telefono, non è sufficiente escludere che la commissione sia avvenuta il giorno del trasloco (in cui si verifica l'evento del reato di cui all'art. 612-*bis* c.p.p.) per poter dichiarare l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., ma è altresì necessario chiedersi se il reato di atti persecutori sia stato commesso nel giorno del pedinamento, ovvero in quello in cui sono state rivolte le minacce.

In merito, bisogna innanzitutto osservare che, per quanto i reati necessariamente abituali – e, in misura minore, i reati necessariamente permanenti – evidenzino immediatamente l'incompletezza di una risposta che si limiti ad indirizzare genericamente l'interprete al momento in cui viene compiuta la *condotta*, l'interrogativo riguarda a ben vedere *qualsiasi reato*, posto che, come ricordava un grande Maestro del diritto penale italiano “se noi consideriamo il reato” – *qualsiasi reato* – “dal punto di vista dinamico, e cioè nel suo divenire, scorgiamo che esso non balza fuori all'improvviso, come Minerva dalla testa di Giove, ma si realizza nel mondo esteriore, passando di regola attraverso varie fasi”¹⁴.

Dinanzi a *qualsiasi illecito* caratterizzato da un'attività esecutiva che si protrae per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile *prima della perfezione del reato* – e non soltanto a fronte di reati necessariamente permanenti o necessariamente abituali – la mera identificazione del *tempus commissi delicti* con il tempo della condotta appare insomma insufficiente al fine di determinare l'applicabilità dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; è necessario, piuttosto, individuare *quale specifica porzione* della complessiva attività dell'agente assunta, a tal fine, rilievo decisivo.

Si ipotizzi, ad esempio, che, poco prima della mezzanotte, nel giorno di scadenza del periodo di prova *ex art. 445, comma 2, c.p.p.*, Filano si introduca in una villa isolata per sottrarre alcuni preziosi gioielli ivi custoditi; l'azione dura alcune ore e l'autore conclude la propria azione criminosa, consolidando così il suo potere di fatto sulla refurtiva e perfezionando il delitto di furto in abitazione (art. 624-*bis*, comma secondo, c.p.), soltanto il giorno successivo.

Si tratta di una costellazione di casi che è stata e sarà sicuramente meno frequente nella prassi rispetto a quelli evocati con l'esempio precedente, ma che pone esattamente il medesimo interrogativo: in quale momento è stato commesso il reato?

A nostro avviso, la risposta non può che discendere nuovamente degli stessi principi evidenziati in precedenza: se la realizzazione della condotta è già sufficiente per dimostrare esteriormente la rinnovata pericolosità sociale dell'autore, è inevitabile riconoscere che l'immeritevolezza a ottenere i benefici di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., che l'insensibilità all'ammonimento contenuto nella sentenza di patteggiamento giustifica, è già perfettamente riconoscibile *non appena l'attività esecutiva ha avuto inizio*.

Naturalmente, dovrà pur sempre trattarsi del cominciamento di un'attività *punibile*, ancorché – in questa costellazione di casi – soltanto alla luce di una valutazione complessiva, che

¹¹ La categoria non è incontrovertibile e, secondo alcuni, la necessaria protrazione nel tempo della condotta prima della compiuta realizzazione del reato caratterizzerebbe in realtà *tutti* i reati permanenti. Per una ricostruzione della categoria della permanenza v. da ultimo AIMI (2020), pp. 48 ss.; BRASCHI (2020), pp. 119 ss. e rinvii ivi contenuti alla dottrina meno recente.

¹² Per una ricostruzione della nozione di reato (necessariamente) abituale, sia consentito rinviare nuovamente ai recenti lavori di AIMI (2020), pp. 127 ss.; BELLAGAMBA (2023), pp. 75 ss.; BRASCHI (2020), pp. 127 ss. e alla ricca bibliografia ivi citata.

¹³ La necessità che siano commesse almeno due condotte di minaccia o molestia – oltre alla realizzazione di uno dei tre eventi alternativi descritti dalla norma incriminatrice – ai fini della realizzazione del delitto di atti persecutori è pacifica in dottrina e in giurisprudenza: v., per tutti, MAZZI (2019), pp. 4289-4290; VALSECCHI (2025), pp. 379-380.

¹⁴ Così ANTOLISEI e CONTI (2003), p. 478. In altri termini, “solo una fattispecie astrattamente configurata come ‘unisussistente’, che si integra cioè al completo in un solo istante, potrebbe non comportare, praticamente, un problema di *tempus*”: correttamente in questo senso anche SINISCALCO (1965), p. 238.

include anche porzioni di condotta poste in essere in giorni successivi.

Non occorre dimenticare, infatti, che l'effetto premiale può essere negato soltanto se l'autore è stato *effettivamente condannato*, con sentenza divenuta irrevocabile¹⁵, per l'illecito che occorre collocare nel tempo; il che implica ulteriormente, a nostro avviso, che il momento di commissione non potrà mai essere anticipato fino ad includere circostanze di fatto irrilevanti ai fini del riconoscimento della sua responsabilità per il reato ostativo alla concessione del beneficio di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p.

Ne consegue che, in tutti i reati necessariamente abituali, per il diniego del beneficio estintivo è sufficiente che la *prima condotta* della serie sia realizzata in un giorno precedente a quello di scadenza del periodo di prova e, analogamente, nei reati necessariamente permanenti, non è necessario che il *minimum* di offensività richiesto per la perfezione del reato sia raggiunto all'interno del periodo quinquennale (o biennale) per escludere l'estinzione del reato patteggiato in precedenza.

Ma non solo. Più in generale, si deve a nostro avviso concludere nel senso che, a fronte di *un qualsiasi delitto che ammette il tentativo*, già il compimento *del primo atto idoneo e diretto in modo non equivoco a realizzarlo* è sufficiente per radicare il momento di commissione rilevante ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. e, se il giudizio ha oggetto *un qualsiasi altro reato*, è nel giorno in cui viene realizzato *il primo segmento della condotta tipica* che il reato deve considerarsi "commesso" ai fini della valutazione richiesta per la dichiarazione estintiva di cui si discute.

Ciò significa, per riprendere gli esempi poc'anzi formulati, che né lo *stalker* Mevio, né il ladro Filano potranno a nostro avviso beneficiare dell'effetto premiale previsto dal legislatore per il caso di patteggiamento a pena non detentiva, o a pena detentiva inferiore a due anni di reclusione.

4.5.1. Si noti, infine, che, in tutte le ipotesi in cui l'attività esecutiva dell'agente si protrae nel tempo, può darsi anche il caso in cui le condotte siano iniziate addirittura *prima della data del passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta*, che rappresenta il giorno a partire dal quale decorre "periodo di prova" imposto dall'art. 445, comma 2, c.p.p.¹⁶

S'immagini, per restare nell'esempio poc'anzi immaginato, che il pedinamento dello *stalker* Mevio ai danni dell'*ex* fidanzato Sempronio sia avvenuto prima del giorno in cui diviene irrevocabile la sentenza che applica una pena inferiore a due anni per altro delitto, e le minacce siano state invece realizzate in una data di qualche giorno successiva.

A nostro avviso, anche in questa costellazione di casi, il beneficio estintivo dovrà essere negato.

Non si scorge la ragione, infatti, per cui la prosecuzione della condotta illecita *oltre il giorno del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento* non possa (e non debba) essere considerata anch'essa sintomatica di una persistente pericolosità sociale dell'agente, sebbene la complessiva attività criminosa sia iniziata *in un momento anteriore* al *dies a quo* di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p.

Ne risulta pertanto che il beneficio estintivo dovrà essere negato non soltanto quando all'interno del quinquennio sia stato realizzato il primo atto idoneo e diretto in modo non equivoco a compiere un qualsiasi delitto, o il primo segmento della condotta tipica, ma, a ben vedere, anche quando una attività illecita iniziata *prima del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento* venga proseguita durante il periodo di prova imposto dall'art. 445, comma

¹⁵ Si tratta di un requisito ormai incontrovertito; sul punto v. tra le più recenti: Cass. pen., sez. I, 27 maggio-22 luglio 2021, n. 28616, Di Chio; Cass. pen., sez. I, 24 settembre-29 ottobre 2015, n. 43792, Zampini. Anche la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 445, comma 2, c.p.p., aveva osservato già una trentina d'anni orsono che il presupposto interpretativo per cui "l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consist[e] nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato" doveva considerarsi "palesamente errone[o]" in quanto "del tutto incontrovertito, anche alla luce del principio di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., che l'effetto preclusivo dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna" (Corte cost., 26 marzo-6 aprile 1998, n. 107). Si noti, tuttavia, che giurisprudenza meno recente, nonostante l'autorevole presa di posizione in senso opposto della Corte costituzionale, aveva discutibilmente ritenuto che il beneficio estintivo potesse essere negato anche in presenza di "carichi pendenti", sempre salva la facoltà di riproporre la richiesta in caso di successiva assoluzione (in questo senso: Cass. pen., sez. III, 7 luglio-13 ottobre 2011, n. 36993, Marilli; Cass. pen., sez. I, 20 novembre 2008-15 gennaio 2009, n. 1281, Ciraci; Cass. pen., sez. II, 22 ottobre-1° dicembre 1999, n. 4853, De Rigo).

¹⁶ La conclusione discende pacificamente dall'art. 137, comma 1., disp. att. c.p.p., che recita: "Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati *dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza*". Sul punto, v. anche CAPPELLO (2024), pp. 3827; RIGO (2023), pp. 3546.

2, c.p.p.¹⁷

4.6. Dovrebbe a questo punto risultare chiaro al lettore per quale ragione riteniamo che la motivazione della decisione in commento, per quanto condivisibile nell'esito, desti qualche perplessità.

La sentenza, infatti, è certamente da salutare con favore quando afferma che il momento di commissione coincide con il “*momento iniziale* della condotta di atti persecutori” e nella parte in cui, nel calare le premesse in diritto nel caso in giudizio, si limita in sostanza a verificare che – al di là della ridefinizione del perimetro temporale indicato nell'originario capo d'imputazione – le condotte imputate all'agente siano iniziate in un giorno anteriore alla mezzanotte del 23 giugno 2014, in cui scadeva il “periodo di prova” imposto dall'art. 445, comma 2, c.p.p.

La motivazione del provvedimento invece non può essere condivisa ove equipara il *momento di commissione* all'istante in cui “*si realizza il nucleo minimo previsto per integrare la fattispecie*” o a quello in cui il reato è “*perfezionato*”, proprio perché – come riconosce lo stesso collegio – tale momento, nel delitto di atti persecutori, è quello in cui si verifica “*uno degli eventi alternativi previsti dalla norma*” e non certo quello, *normalmente precedente*, in cui sono iniziate le condotte persecutorie imputate alla richiedente.

Impostazione, peraltro, che non tiene conto del fatto che, della data di perfezione del reato – in cui, secondo i giudici di cognizione, si è verificato di uno degli eventi alternativi descritti dall'art. 612-*bis* c.p. – nel testo del provvedimento non vi è alcuna traccia.

5. I limiti “temporali” di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici. Alcuni spunti di riflessione.

5.1. In ogni caso, la problematica dell'individuazione della data di commissione del reato ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., discussa nel provvedimento in epigrafe, rappresenta soltanto una declinazione specifica di *una questione interpretativa più generale*, che riguarda tutti gli istituti (sostanziali e processuali) che richiedono all'interprete di identificare uno o più momenti dell'*iter criminis*, dalle cui “coordinate temporali” dipende poi l'applicazione della disciplina dagli stessi prevista¹⁸.

5.2. Gli esempi più noti sono rappresentati dalla prescrizione del reato – che impone di individuare, alternativemente, il momento di “consumazione” del reato, il momento “in cui è cessata l'attività del colpevole” di un delitto tentato, il momento “in cui è cessata la permanenza” o quello in cui “è cessata [...] la continuazione”¹⁹ – e dalla successione di leggi penali nel tempo – che richiede di identificare il “tempo in cui fu commesso” il reato²⁰; ma l'insieme dei casi in cui occorre porsi il problema è ben più ampio.

A titolo di ulteriore esempio, basti pensare al problema della distinzione tra responsabilità a titolo di concorso di persone, possibile solo in costanza di realizzazione del reato, e responsabilità a titolo di favoreggiamento, ammissibile soltanto quando il reato sia concluso²¹; alla necessità di determinare se un determinato reato sia stato commesso prima o (anche) dopo il *dies ante quem* dei provvedimenti di amnistia e indulto²²; al momento in relazione al quale

¹⁷ Per un'identica conclusione, con riferimento all'istituto della revoca della sospensione condizionale (art. 168, comma 1, num. 1 c.p.), anch'esso chiaramente ispirato da considerazioni di natura special-preventiva, v. Cass. pen., sez. I, 26 febbraio-3 aprile 2025, n. 12847, Ferrara; Cass. pen., sez. I, 7 luglio-1° agosto 2011, n. 30504, Polito. Nell'ambito della recidiva, per una soluzione analoga v. Cass. pen., sez. III, 17 maggio-23 giugno 1994, n. 7302, Pietra.

¹⁸ La vastità del problema è stata già osservata da LEVI (1933), p. 374; PAGLIARO (1992), pp. 82 ss.; SINISCALCO (1965), p. 251.

¹⁹ Così, com'è noto, l'art. 158, comma primo, c.p. Per una ricostruzione delle varie tesi in tema di individuazione del *dies a quo* della prescrizione, sia consentito rinviare a: ANDOLFATTO (2025), pp. 1795 ss.; PANAGIA (1995), pp. 663-664; PISA (1986), pp. 84 ss.; PISTORELLI (2024), pp. 724-725; MOLARI (1966), pp. 688 ss.; ROMANO (2011b), pp. 80 ss.; nonché, con specifico riferimento ai reati di durata, AIMI (2020), pp. 14 ss.; BRASCHI (2020), pp. 5 ss.

²⁰ Questa l'espressione utilizzata da legislatore nell'art. 2, commi secondo e quarto, c.p. Per un quadro d'insieme del dibattito (recente e meno recente) in tema di determinazione del *tempus commissi delicti* ai fini della disciplina della successione di leggi *cf.* BATTAGLINI (1929), pp. 805 ss.; DEL CORSO (1999), pp. 110-111; DODARO (2024), pp. 18-19; LEVI (1933), p. 374 ss.; MICHELETTI (2019), pp. 60-61; PAGLIARO (1973), pp. 1074 ss.; PECORELLA (2025), pp. 83 ss.; PODO (1971), pp. 660 ss.; ROMANO (2004), pp. 54 ss.; SINISCALCO (1965), pp. 240 ss.; e, con specifico riferimento ai reati permanenti, abituali e “a consumazione prolungata” AIMI (2020), pp. 19 ss.; BRASCHI (2020), p. 27.

²¹ Per un quadro delle problematiche che solleva il concorso di persone successivo alla perfezione del reato, ovviamente ammissibile soltanto ove riguardi un reato c.d. di durata, e i necessari riferimenti bibliografici v. da ultimo AIMI (2020), pp. 9 ss.; BRASCHI (2020), pp. 15 ss.

²² Com'è noto, a norma dell'art. 79, comma terzo, Cost. “[i]n ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi

deve essere accertata la capacità di intendere e di volere²³; alla possibilità di considerare sussistente la recidiva perché il reo, “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro”, o ritenerla aggravata dal fatto che il nuovo delitto sia “stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente” oppure “durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena”²⁴; alla collocazione nel tempo del reato ai fini della dichiarazione di abitualità²⁵, della dichiarazione di estinzione del reato e della revoca del beneficio nella sospensione condizionale²⁶, della dichiarazione di estinzione della pena e della revoca della scarcerazione nella liberazione condizionale²⁷, nonché ai fini della revoca della sentenza di riabilitazione²⁸; alla individuazione del momento di commissione del “reato per cui si procede” ai fini dell'accertamento delle condizioni soggettive di applicabilità delle pene sostitutive²⁹; alla determinazione della competenza per materia in caso di minorenni imputabili e giovani adulti³⁰; alla identificazione del momento iniziale e finale di quel “commettere il reato” che determina lo stato di flagranza³¹; e molto altro.

5.3. Talora, per individuare il momento a partire dal quale un determinato istituto dispiega i propri effetti, il legislatore fa riferimento al giorno di “*commissione*” del reato³²; più raramente,

successivamente alla presentazione del disegno di legge”. Per una ricostruzione delle posizioni emerse in giurisprudenza e dottrina relativamente alla determinazione dei limiti temporali di applicabilità di amnistia e indulto v. DELL'ANDRO (1958), pp. 310 ss.; DELLA RAGIONE (2024), pp. 701-702; FRAGASSO (2025), pp. 1744-1745; MARINI (1987), p. 143; ROMANO (2011a), pp. 27 ss.; SCORZA (2019), p. 1074; SINISCALCO (1965), pp. 252 ss.; nonché, con specifico riferimento ai reati c.d. di durata, AIMI (2020), pp. 12-13; BRASCHI (2020), p. 28.

²³ Che coincide con quello in cui il reato è stato “commesso” (così gli artt. 85 ss. c.p.). Sul punto, v. approfonditamente BERTOLINO (2025a), pp. 1333-1334; BERTOLINO (2025b), p. 1358; COLLICA (2019), p. 656; LAMANUZZI (2024), p. 453; GRASSO e ROMANO (2012), pp. 18-19; SINISCALCO (1965), pp. 259 ss.

²⁴ Così l'art. 99, comma primo e comma secondo, num. 2 e 3 c.p. In giurisprudenza si è affermato, che, “pur non essendo sufficiente che [il reato] giunga a definitiva consumazione” in una data successiva a quella del passaggio in giudicato della sentenza precedente, nei reati permanenti basta che “una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna” per il riconoscimento della recidiva semplice (Cass. pen., sez. III, 17 maggio-23 giugno 1994, n. 7302, cit.).

²⁵ La presunzione *iuris et de iure* di abitualità di cui all'art. 102, comma primo, c.p. richiede infatti che siano “commessi entro dieci anni, e non contestualmente” “tre delitti, non colposi, della stessa indole” e, successivamente, venga “commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti” un altro “delitto, non colposo, della stessa indole”.

²⁶ “Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, [...] il reato è estinto”: così l'art. 167 c.p. Correlativamente, uno dei tre casi di revoca obbligatoria della sospensione condizionale è quello in cui, nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 163 c.p., “il condannato [...] commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva” (art. 168, comma primo, num. 1, c.p.). Il momento di commissione è stato ancorato al giorno di “consumazione”, senza ulteriori specificazioni, da Cass. pen., sez. III, 8 ottobre-14 novembre 2025, n. 37192, Cannone; Cass. pen., sez. V, 22 novembre 2019-9 aprile 2020, n. 11759, Greco. Individua il *tempus commissi delicti* nel momento è iniziata la condotta costitutiva di un reato permanente: Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2020-10 febbraio 2021, n. 5232, Hmidi. Per un'ipotesi di reato perfezionatosi *prima del dies a quo* di cui agli artt. 167 e 168 c.p. e proseguito successivamente, v. invece Cass. pen., sez. I, 26 febbraio-3 aprile 2025, n. 12847, cit.; Cass. pen., sez. I, 7 luglio-1° agosto 2011, n. 30504, cit.

²⁷ Com'è noto, “[l]a liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole” (art. 177, comma primo, c.p.) e, correlativamente, è stabilito che “[d]ecorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali” (art. 177, comma secondo, c.p.). Non ci risulta che la questione della determinazione del *tempus commissi delicti* rilevante per la liberazione condizionale sia mai stata approfondita in dottrina e giurisprudenza.

²⁸ Il provvedimento può essere revocato se “la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un'altra pena più grave” (art. 180 c.p.). Anche in questo caso, il problema dell'individuazione del significato della locuzione “commette [...] un delitto non colposo” non ci risulta studiato in giurisprudenza o in letteratura.

²⁹ Ai sensi dell'attuale art. 59, comma primo, lett. a), della legge 24 novembre 1981, n. 689 “[l]a pena non può essere sostituita [...] nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione” delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria; nella formulazione precedente, l'art. 59, comma primo, vietava la sostituzione “nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente” e l'art. 59, comma secondo, poneva requisiti più stringenti per la sostituzione se la pena era “stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio”. La giurisprudenza, con riferimento alla previgente versione dell'art. 59 cit., ha identificato il *tempus commissi delicti* con il momento iniziale della permanenza: v. Cass. pen., sez. V, 16 giugno-3 ottobre 2022, n. 37256, Squecco.

³⁰ L'art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 afferma che “La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto” e il comma seguente della medesima disposizione aggiunge che, negli stessi casi, “La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza [fino] al compimento del venticinquesimo anno d'età”. Per una ricostruzione del significato della disposizione nei casi “problematici” sia consentito rinviare a VIGONI (2023), pp. 1959-1960.

³¹ Così l'art. 382, comma 1, c.p.p.; il secondo comma della medesima disposizione precisa poi che “[n]el reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”. Per un quadro d'insieme del dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito all'individuazione dei limiti temporali dello stato di flagranza, sia consentito rinviare a D'ARCANGELO (2024), pp. 3135 e 3138 ss.; FILIPPI (1990), pp. 118 ss. e 280-281; PAGLIARO (1992), pp. 83-84; FANUELE (2023), pp. 2265-2266.

³² Ad es. negli artt. 2, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 151, 158, 167, 168, 177, 180 c.p.; nonché negli artt. 382 c.p.p., 59 l. n. 689/1981, 3 d.P.R. n. 448/1988 e 79 Cost.

al momento di “consumazione” dello stesso³³ o ad altri momenti dell’*iter criminis*, variamente denominati³⁴.

In altri casi ancora, la questione dell’individuazione delle coordinate temporali entro le quali un certo istituto si applica sorge da sé, quale possibile sfumatura del più generale problema interpretativo rappresentato della delimitazione dei limiti di applicabilità dell’istituto stesso³⁵.

Pur senza pretesa di risolvere univocamente tutte le questioni riconducibili alla più ampia problematica dell’individuazione dei limiti temporali di applicabilità di ciascun istituto penalistico e processual-penalistico, è possibile in questa sede trarre alcune osservazioni metodologiche, che ci si sembra possano contribuire alla individuazione delle soluzioni interpretative ritenute di volta in volta più ragionevoli.

5.4. A fronte di un così ampio novero di problematiche aperte, dalla relevantissima portata pratica, la prima, irresistibile tentazione – in cui è in parte caduta la stessa sentenza in esame – è quella di rivolgersi, quasi come fosse un *passepartout*, alla nota coppia concettuale “perfezione/consumazione” del reato³⁶.

Si tratta di un approccio indubbiamente seducente, ma, a nostro avviso, irrimediabilmente destinato a risultare *poco produttivo*, per una pluralità di ragioni.

5.4.1. In primo luogo, si tratta di nozioni che, sebbene possano vantare natali antichissimi³⁷, non presentano ancora dei contorni *sufficientemente chiari*.

Più in particolare, basti ricordare la persistente difficoltà mostrata dalla giurisprudenza a individuare con chiarezza il momento conclusivo – secondo questo uso linguistico, il momento di *consumazione* – del reato, generalmente definito evocando un generico aggravamento o protrarsi dell’offesa al bene giuridico protetto, ma in concreto determinato con rilevanti oscillazioni interpretative, anche a fronte di fattispecie sostanzialmente identiche³⁸.

A ciò si aggiunga che, ove è lo stesso legislatore ad utilizzare il termine “consumazione”, questo sembra denotare non tanto il momento in cui il reato si conclude, bensì quello in cui il reato viene ed esistenza³⁹ e, pertanto, l’istante che i fautori della distinzione tra perfezione e consumazione del reato indicano con il termine “*perfezione*” – il che, naturalmente, rischia dare adito ad ulteriori equivoci terminologici.

5.4.2. In secondo luogo, sarebbe errato dare per scontato che ciascuno degli istituti sostanziali o processuali “temporalmente condizionati” che abbiamo cursoriamente evocato in precedenza faccia *necessariamente* riferimento al momento di perfezione o – se presente – al

³³ Tra gli istituti cursoriamente elencati nel § 5.2, fa riferimento alla “consumazione” soltanto l’art. 158 c.p.

³⁴ “[I]l giorno in cui è cessata l’attività del colpevole” nell’art. 158 c.p.; il momento in cui “è cessata la permanenza” nell’art. 158 c.p. e nell’art. 382 c.p.p.

³⁵ È il caso del concorso di persone nel reato di durata, ove la questione in esame rappresenta una sfumatura del più generale problema dell’interpretazione delle condizioni in presenza delle quali si può concorrere nel reato da altri realizzato ai sensi degli artt. 110 e 113 c.p.

³⁶ Com’è noto, con il termine “perfezione” (o “consumazione formale”), una parte della dottrina e della giurisprudenza indica il primo momento in cui il fatto concreto corrisponde al tipo astratto delineato dalla norma incriminatrice e, con il termine “consumazione” (o “consumazione materiale”), il momento in cui l’offesa raggiunge la maggiore gravità o, comunque, si esaurisce. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza indica invece con il termine “consumazione”, più semplicemente, il momento in cui per la prima volta si realizzano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta, che i fautori della distinzione “perfezione/consumazione” del reato indicano invece con il termine “perfezione”. Per i necessari approfondimenti bibliografici e giurisprudenziali, v. per tutti, da ultimo, AIMI (2020) pp. 173 ss.; BRASCHI (2020), pp. 111 ss.

³⁷ Sull’origine storica della distinzione tra “perfezione” e “consumazione” v. approfonditamente BRASCHI (2020), pp. 36 ss., 151 ss.; PROSDOCIMI (1982), pp. 131 ss.

³⁸ Per una ricostruzione delle conclusioni della giurisprudenza in materia, sia consentito rinviare ancora una volta ad AIMI (2020), pp. 177 ss.; BRASCHI (2020), pp. 248 ss.

³⁹ Per quanto concerne l’art. 158 c.p., in questo senso: AIMI (2020), pp. 169 ss., 223 ss. BATTAGLINI (1929), p. 808; BRASCHI (2020), pp. 33-34 (ma v. diversamente l’interpretazione “evolutiva” accolta a pp. 237-238 e 330-331); MOLARI (1966), 689; PANAGIA (1995), p. 663; PISTORELLI (2024), p. 724; PROSDOCIMI (1982), p. 164 ss.; ROMANO (2011b), pp. 80-81; cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici. *Contra*, PAGLIARO (1992), pp. 84-85; PISA (1986), pp. 84-85; SINISCALCO (1965), pp. 238-239; i quali, tuttavia, non si avvedono del fatto che “se davvero il reato dovesse ritenersi consumato solo allorché esso ha raggiunto la sua massima gravità concreta, e l’*iter criminis* si è concluso, sarebbe totalmente illogico contrapporre, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, al reato consumato il reato permanente, per il quale ultimo tale termine inizia con la cessazione della permanenza: solo con la cessazione della permanenza stessa, infatti, il reato permanente dovrebbe ritenersi consumato”: con esemplare chiarezza, per tutti PROSDOCIMI (1982), p. 165. Per quanto concerne l’art. 8 c.p.p., la dottrina processual-penalistica è concorde nel ritenere che il termine “consumazione” ivi impiegato indichi il momento in cui, per la prima volta, il fatto storico presenta tutti gli elementi costitutivi della norma incriminatrice: v., per tutti, BACCARI (2011), pp. 206 ss.; LUDOVICI (2023), pp. 568-569; MARVULLI (2001), pp. 221-222. *Contra*: PAGLIARO (1992), p. 84.

successivo momento di consumazione del reato⁴⁰.

Come dimostra proprio la questione discussa nella sentenza in commento, infatti, non è possibile prescindere dal previo chiarimento della *ratio* dei singoli istituti, che ben potrebbe indicare una via diversa da quella del semplice ancoraggio “automatico” delle coordinate temporali di applicabilità degli istituti stessi al giorno di “perfezione” o “consumazione” del reato.

Se non bastasse l'esempio dell'art. 445 c.p.p., basti riportare alla mente il vero e proprio elefante nella stanza rappresentato dalla *disciplina di cui all'art. 2 c.p.* che, com'è noto, impone di verificare se la legge del *tempus commissi delicti* era diversa da quella del tempo della decisione.

Anche il “tempo in cui [il reato] fu commesso”, rilevante ai fini della successione di leggi penali nel tempo non si sovrappone infatti, se non *incidentalmente*, con il momento di *perfezione* (o di *consumazione*) del reato; coincide sempre, invece, con l'istante in cui viene realizzato *l'ultimo segmento della condotta tipica*⁴¹.

La ragione, come hanno ricordato le stesse Sezioni unite nella nota sentenza Pittalà, dipende dalla stessa *ratio* del principio di irretroattività, “espressivo dell'esigenza di *calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta*”; la quale, dunque, rappresenta “il punto di riferimento essenziale a garantire [tale] calcolabilità”⁴².

Per dirla con le Sezioni unite, insomma, “spostare in avanti” il *tempus commissi delicti*, “correlandol[o] all'evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, *la sostanziale retroattività di quest'ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona calcolare le conseguenze penali del proprio agire*, con l'inevitabile svuotamento dell'effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della *ratio* di tutela del principio costituzionale di irretroattività”⁴³.

Ne risulta un sistema in cui il *tempus commissi delicti*: i) coincide con il momento di *perfezione* del reato nei *reati istantanei di mera condotta*, che si realizzano e si concludono nell'istante in cui è compiuta la condotta tipica; ii) si sovrappone al momento di *consumazione* nei *reati di mera condotta caratterizzati dal protrarsi nel tempo della condotta tipica* (la nota triade rappresentata da reato permanente, abituale, a consumazione prolungata), in cui la “calcolabilità delle conseguenze” è assicurata fino al momento di cessazione dell'azione od omissione illecita; iii) *non si identifica necessariamente né con l'uno, né con l'altro nei reati d'evento*, ove ciò che rileva è semplicemente il giorno in cui viene realizzata *la condotta tipica*.

5.4.3. Con ciò non intendiamo dire, naturalmente, che i momenti dell'*iter criminis* che talora vengono denotati con i termini “perfezione” e “consumazione” del reato siano sempre del tutto *irrilevanti* al fine di determinare i limiti temporali degli istituti “temporalmente condizionati”.

È evidente, ad esempio, che per indicare gli estremi dell'intervallo temporale all'interno del quale è possibile concorrere nel reato da altri realizzato sia indispensabile fare riferimento, ove si tratti di un reato di durata, al momento in cui *per la prima volta il reato viene ad esistenza* – e, dunque, volendo, al momento di *perfezione* – e al successivo momento in cui *non è più possibile rinvenire fatti storici suscettibili nella norma incriminatrice* in considerazione – e, quindi, seguendo lo stesso uso lessicale, al momento di *consumazione* del reato⁴⁴.

Semplicemente, per quanto tali nozioni possano, in ipotesi come quella appena menzionata, rivelarsi utili sul piano ricostruttivo, occorre fare attenzione a non elevarle a criterio *unico e universale* per la risoluzione dell'intero novero di problematiche evocate.

⁴⁰ Cfr., sia pur da prospettive differenti, AIMI (2020), pp. 222 ss.; BRASCHI (2020), pp. 235 ss.; SINISCALCO (1965), pp. 249-250.

⁴¹ In dottrina, per la “teoria della condotta” o “dell'attività” BATTAGLINI (1929), pp. 808 ss.; BIANCHI (2019), pp. 686 ss.; DEL CORSO (1999), pp. 110-111; LEVI (1933), p. 378; MICHELETTI (2019), p. 60; PAGLIARO (1973), p. 1075-1076; PAGLIARO (1992), pp. 82-83; PECORELLA (2025), p. 83; SINISCALCO (1965), pp. 240 ss.; ZIRULIA (2015), pp. 443 ss.; cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti. Non manca, tuttavia, chi ritiene che il *tempus commissi delicti* debba coincidere con *la prima porzione* di condotta penalmente rilevante, invece che con *l'ultima*: in questo senso, con diversi accenti, GAMBARDILLA (2019), pp. 72-73; PODO (1971), pp. 665-666; ROMANO (2004), p. 55.

⁴² Il virgolettato è tratto da Cass. pen., sez. un., 19 luglio-24 settembre 2018, n. 40986, Pittalà, con nota di BIANCHI (2019); GAMBARDILLA (2019); NOCERA (2019). Il contrasto era insorto poiché l'isolata Cass. pen., sez. IV, 17 aprile-27 maggio 2015, n. 22379, Sandrucci, con nota di ZIRULIA (2015), aveva optato per il diverso criterio dell'evento, in contrasto con l'opinione tradizionale, indiscussa in giurisprudenza almeno fin dall'entrata in vigore del codice del 1930.

⁴³ Si tratta di una giustificazione “classica”; così, in dottrina, già BATTAGLINI (1929), pp. 808-809.

⁴⁴ A prescindere dall'impostazione teorica accolta in tema di concorso di persone, rinunciare a tracciare una linea di demarcazione temporale legata alla realizzazione di un fatto (almeno oggettivamente) tipico da parte dell'autore principale (o dei coautori) renderebbe infatti assai arduo, se non praticamente impossibile, distinguere la responsabilità del partecipe da quella dell'autore di un reato accessorio (ad es. artt. 378, 379, 648 ss. c.p.); sul punto, v. AIMI (2020), pp. 224-225; BRASCHI (2020), p. 15.

5.5. In quest'ambito, infine, l'interprete non deve solo rifuggire dalla tentazione di elevare le nozioni di perfezione e consumazione a criterio universale, ma anche, a nostro avviso, da quella di assegnare a tutti i costi alla medesima espressione linguistica un significato *invariantemente identico*, a prescindere dai differenti contesti normativi⁴⁵.

Come correttamente riconosce anche la sentenza Pittalà, infatti, tanto pesano le peculiarità dei singoli istituti che vengono di volta in volta in considerazione che *neppure il significato dell'espressione "reato [...] commesso" – o di locuzioni sinonimiche – può essere "delineat[o] in termini generalizzanti*, ma [va] riferit[o] ai singoli istituti e ricostruit[o] sulla base della *ratio* di ciascuno di essi e dei principi [...] che li governano"⁴⁶.

A questo riguardo, proprio il caso affrontato dalla sentenza in commento offre lo spunto per sottolineare la differenza di significato che può assumere il verbo "commettere", da un lato, nell'art. 445, comma 2, c.p.p. e, dall'altro, nell'art. 2 c.p.

Come abbiamo visto, in entrambi i casi è preferibile considerare che, con il concetto di "commissione", il legislatore abbia inteso far riferimento alla realizzazione della *condotta tipica* del reato che occorre collocare nel tempo ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dall'uno o dall'altro istituto.

Tuttavia, qualora si debba individuare il momento di commissione di un reato, la porzione di condotta rilevante è, nell'uno o nell'altro caso, *tutt'affatto differente*.

Se, infatti, nel caso dell'art. 445, comma 2, c.p.p., la *ratio* è quella *special-preventiva* – ossia verificare se l'imputato, durante il periodo di prova, abbia manifestato una persistente pericolosità sociale – è giocoforza concludere – come abbiamo cercato di dimostrare più sopra – che il beneficio debba essere negato non appena egli abbia attuato *il segmento iniziale della complessiva condotta dell'agente*⁴⁷. È in quel primo atto, pur se il reato non è ancora né perfetto né tantomeno consumato, che si manifesta la persistente pericolosità sociale che la norma intende sanzionare, rendendo irrilevante – al fine dell'individuazione del *tempus commissi delicti* – che la condotta si protragga ancora.

Diversamente, nel caso dell'art. 2 c.p., la *ratio* – come chiarito dalla citata sentenza Pittalà – è quella della *calcolabilità delle conseguenze penali della propria condotta*.

In questo caso, se, durante il volontario protrarsi della condotta dell'agente, interviene una nuova legge, l'agente, proseguendo nella condotta, si sottopone volontariamente a quest'ultima, potendo ben "calcolare" le conseguenze del suo agire. Per questa ragione, ai fini della successione di leggi, rileva *l'ultimo segmento della condotta*, che – nei reati di durata di *mera condotta* – coincide con il momento della cessazione della permanenza, dell'abitudine o della "consumazione prolungata".

Bibliografia

AIMI, Alberto (2020): *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità del reato* (Torino, Giappichelli).

ANDOLFATTO, Enrico (2025): "Art. 158", in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, IPSOA), I, pp. 1795-1801.

ANTOLISEI, Francesco e CONTI, Luigi (ed.) (2003): *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè).

BACCARI, Gian Marco (2011): *La cognizione e la competenza del giudice* (Milano, Giuffrè).

⁴⁵ Cadono in questa tentazione LEVI (1933), p. 378-379; PAGLIARO (1992), pp. 82-83. Rilevano invece la scarsa fecondità di una nozione unitaria di "tempo del commesso reato", valida per tutti gli istituti "temporalmente condizionati", anche BATTAGLINI (1929), p. 807; BRASCHI (2020), pp. 236-237; PODO (1971), p. 665; SINISCALCO (1965), pp. 234-235, 251-252, 265 ss.

⁴⁶ Del resto, che il verbo "commettere" sia usato dal legislatore senza particolari pretese di sistematicità, è dimostrato anche dal secondo periodo dell'art. 158, comma secondo, c.p., ove si afferma che "nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del *commesso reato*", facendo tuttavia qui riferimento, fuor d'ogni dubbio, ai momenti – il giorno della "consumazione", il giorno in cui "è cessata l'attività del colpevole", il giorno in cui "è cessata la permanenza", nonché il giorno in cui "la condizione [di punibilità] si è verificata" – di cui fanno menzione il primo comma e la prima parte del secondo comma della medesima disposizione; di talché, in tal sede, "la dizione 'commesso reato' è in sostanza comprensiva di tutte queste varie ipotesi": condivisibilmente in questo senso già MOLARI (1966), p. 695.

⁴⁷ Ovvero, il primo atto successivo al *dies a quo* del periodo di prova imposto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., qualora l'attività dell'agente sia iniziata in una data ancora precedente: sul punto, v. *supra* § 4.5.1.

- BATTAGLINI, Giulio (1929): “Il luogo e il tempo del commesso reato”, in *Rivista italiana di diritto penale*, 11, pp. 801-810.
- BELLAGAMBA, Filippo (2023): *Il reato abituale. Prospettive per una possibile lettura rifondativa* (Giappichelli, Torino).
- BERTOLINO, Marta (2025a): “Art. 85”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, IPSOA), I, pp. 1328-1336.
- BERTOLINO, Marta (2025a): “Art. 89”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, IPSOA), I, pp. 1354-1359.
- BIANCHI, Davide (2019): “Il *tempus commissi delicti* nello specchio della Costituzione”, in *Giurisprudenza italiana*, 3, pp. 682-688.
- BRASCHI, Sofia (2020): *La consumazione del reato. Fondamenti dogmatici ed esigenze di politica criminale* (Milano, CEDAM).
- CAPPELLO, Gabriella (2024): “Art. 445”, in CANZIO, Giovanni e BRICCHETTI, Renato (eds.), *Codice di procedura penale* (Milano, Giuffrè), pp. 3819-3833.
- COLLICA, Maria Teresa (2019): “Art. 85”, in PADOVANI, Tullio (ed.), *Codice penale* (Milano, Giuffrè), pp. 654-659.
- D'ARCANGELO, Fabrizio (2024): “Art. 382”, in CANZIO, Giovanni e BRICCHETTI, Renato (eds.), *Codice di procedura penale* (Milano, Giuffrè), pp. 3134-3140.
- DEL CORSO, Stefano (1999): “Successione di leggi penali”, in SACCO, Rodolfo (eds.), *Digesto delle Discipline Penalistiche* (Torino, UTET), XIV, pp. 82-113.
- DELL'ANDRO, Renato (1958): “Amnistia”, in DELITALA, Giacomo e VASSALLI, Giuliano (eds.), *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè), II, pp. 301-319.
- DELLA RAGIONE, Luca (2024): “Art. 151”, in FORTI, Gabrio, SEMINARA, Sergio e RIONDATO, Silvio (eds.), *Commentario breve al codice penale* (Padova, CEDAM), pp. 609-706.
- FANUELE, Chiara (2023): “Art. 382”, in GIARDA, Angelo e SPANGHER, Giorgio (eds.), *Codice di procedura penale commentato* (Milano, IPSOA), II, pp. 2260-2267.
- FILIPPI, Leonardo (1990): *L'arresto in flagranza nell'evoluzione normativa* (Milano, Giuffrè).
- FRAGASSO, Beatrice (2025): “Art. 151”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, IPSOA), III, pp. 1738-1765.
- GAMBARDELLA, Marco (2019): “*Tempus commissi delicti* e principio di irretroattività sfavorevole: il caso dell'omicidio stradale”, in *Diritto penale e processo*, 1, pp. 65-74.
- GRASSO, Giovanni e ROMANO, Mario (2012): *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè), II.
- LAMANUZZI, Marta (2024): “Art. 85”, in FORTI, Gabrio, SEMINARA, Sergio e RIONDATO, Silvio (eds.), *Commentario breve al codice penale* (Padova, CEDAM), pp. 451-453.
- LEVI, Nino (1933): “*Tempus commissi delicti*”, in *Annali di diritto e procedura penale*, 1933, pp. 373-383.
- LUDOVICI, Luigi (2023): “Art. 8”, in GIARDA, Angelo e SPANGHER, Giorgio (eds.), *Codice di procedura penale commentato* (Milano, IPSOA), I, pp. 569-582.
- MAZZI, Giuseppe (2019): “Art. 612-bis”, in PADOVANI, Tullio (ed.), *Codice penale* (Milano, Giuffrè), pp. 4283-4303.

- MARINI, Giuliano (1987): “Amnistia e indulto nel diritto penale”, in SACCO, Rodolfo (eds.), *Digesto delle Discipline Penalistiche* (Torino, UTET), I, pp. 135-149.
- MARVULLI, Nicola (2001): “Competenza e incompetenza penale”, in FALZEA, Angelo e SGROI, Vittorio (eds.), *Enciclopedia del diritto – Aggiornamento* (Milano, Giuffrè), V, pp. 217-234.
- MICHELETTI, Dario (2019): “Art. 2”, in PADOVANI, Tullio (ed.), *Codice penale* (Milano, Giuffrè), pp. 46-62.
- MOLARI, Alfredo (1966): “Prescrizione del reato e della pena (diritto penale)”, in AZARA, Antonio e EULA, Ernesto (eds.), *Novissimo digesto italiano* (Torino, UTET), XIII, pp. 679-707.
- NOCERA, Andrea (2019): “*Tempus commissi delicti* e reati a evento differito”, in *Cassazione penale*, 1, pp. 89-103.
- PECORELLA, Claudia (2025): “Art. 2”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, IPSOA), I, pp. 66-107.
- PAGLIARO, Antonio (1973): “La legge penale nel tempo”, in CONSO, Giovanni e VASSALLI, Giuliano (eds.), *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè), XXIII, pp. 1063-1077.
- PAGLIARO, Antonio (1992): “*Tempus commissi delicti*”, in CONSO, Giovanni e VASSALLI, Giuliano (eds.), *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè), XLIV, pp. 82-86.
- PANAGIA, Salvatore (1995): “Prescrizione del reato e della pena”, in SACCO, Rodolfo (eds.), *Digesto delle Discipline Penalistiche* (Torino, UTET), IX, pp. 659-670.
- PISA, Paolo (1986): “Prescrizione (dir. pen.)”, in CONSO, Giovanni e VASSALLI, Giuliano (eds.), *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè), XXXV, pp. 78-98.
- PISTORELLI, Luca (2024): “Art. 158”, in FORTI, Gabrio, SEMINARA, Sergio e RIONDATO, Silvio (eds.), *Commentario breve al codice penale* (Padova, CEDAM), pp. 723-727.
- PODO, Paola (1971): “Successione di leggi penali”, in AZARA, Antonio e EULA, Ernesto (eds.), *Novissimo digesto italiano* (Torino, UTET), XVIII, pp. 643-690.
- PROSDOCIMI, Salvatore (1982): *Profili penali del postfatto* (Milano, Giuffrè).
- RIGO, Fabrizio (2023): “Art. 445”, in GIARDA, Angelo e SPANGHER, Giorgio (eds.), *Codice di procedura penale commentato* (Milano, IPSOA), II, pp. 3474-3559.
- ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè), I.
- ROMANO, Mario (2011a): “Art. 151”, in GRASSO, Giovanni, PADOVANI, Tullio e ROMANO, Mario, *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè), III, pp. 20-.
- ROMANO, Mario (2011b): “Art. 158”, in GRASSO, Giovanni, PADOVANI, Tullio e ROMANO, Mario, *Commentario sistematico del codice penale* (Milano, Giuffrè), III, pp. 79-91.
- SCORZA, Elisa (2019). “Art. 151”, in PADOVANI, Tullio (ed.), *Codice penale* (Milano, Giuffrè), pp. 1072-1076.
- SINISCALCO, Marco (1965): “*Tempus commissi delicti*”, in *Studi in onore di Francesco Antolisei* (Milano, Giuffrè), III, pp. 231-267.
- VALSECCHI, Alfio (2025): “Art. 612-bis”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gianluigi (eds.), *Codice penale commentato* (Milano, IPSOA), III, pp. 376-390.
- VIGONI, Daniela (2000): *L'applicazione della pena su richiesta delle parti* (Milano, Giuffrè).
- VIGONI, Daniela (2023): “Art. 3”, in GIARDA, Angelo e SPANGHER, Giorgio (eds.), *Codice di procedura penale commentato* (Milano, IPSOA), IV, pp. 1957-1962.

ZIRULIA, Stefano (2015): “Irretroattività sfavorevole e reati d’evento ‘lungo-latente’. Riflessioni a margine di una discutibile pronuncia della Cassazione e considerazioni sui rimedi esperibili a Strasburgo”, in *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 441-451.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>